



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Avellino)

P.zza Aldo Moro, 4 – Tel.: 0825-902217/902290 – Fax: 0825-902921
www.comune.pietrastornina.av.it

REGOLAMENTO COMUNALE

in materia di Usi Civici

(approvato con deliberazione di C.C. N° 32 del 22 dicembre 2004)

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI.....	2
Art. 1.....	2
Art. 2.....	2
Art. 3.....	2
Art. 4.....	2
Art. 5.....	2
Art. 6.....	2
Art. 7.....	2
Art. 8.....	2
Art. 9.....	2
Art. 10.....	3
Art. 11.....	3
Art. 12.....	3
Art. 13.....	3
Art. 14.....	3

REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI

Art. 1

Tutti i cittadini che abbiano fissato dimora stabile nel comune di Pietrastornina hanno diritto all'esercizio dell'uso civico con le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2

L'esercizio dell'uso civico è ammesso in tutti i demani comunali con le limitazioni indicate nel presente regolamento e quelle previste dalla L.R. del 17.3.1981 e dal D.P.G.R.C. n. 5568 del 2.6.1995.

Art. 3

I cittadini hanno diritto di raccogliere legna secca giacente a terra proveniente da rami, cimali o piccole piante, nonché sottoprodotti delle utilizzazioni boschive. Tale raccolta deve farsi personalmente e non per mezzo dipendenti o salariati. Non è permesso raccogliere il legname proveniente da tagli abusivi.

Art. 4

Ciascun utente non potrà raccogliere che legna ad uso combustibile strettamente necessaria ai bisogni propri e della propria famiglia. Resta quindi vietato in modo assoluto, il commercio della legna come pure è vietato raccogliere legna per conto terzi.

Art. 5

La concentrazione ed il trasporto del materiale legnoso si farà con mezzi ordinari e per le vie esistenti, restando rigorosamente vietato il trascino lungo le pendici, di legname di grosso diametro.

Art. 6

I cittadini hanno diritto ad esercitare l'uso del pascolo nei limiti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore in provincia di Avellino.

Art. 7

La raccolta del frascume di Erica, Ginestra ed altri cespugli per uso domestico o agricolo è libera e gratuita sempre limitatamente alle esigenze prettamente familiari.

Art. 8

La raccolta del frascame di cui all'articolo precedente deve essere sempre eseguito in conformità dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 9

Nel rispetto delle norme contenute nel D.P.G.R.C. 5568/95, è consentita la raccolta dei frutti secondari del bosco. Si considerano tali i prodotti appresso elencati con la quantità giornaliera consentita:

-Funghi epigei	Kg	2
-Tartufi	Kg	0,5
-Fragole	Kg	0,5
-More	Kg	1
-Lamponi	Kg	1
-Muschio	Kg	1

Art. 10

E' vietato estirpare, tagliare o danneggiare le piante di fragola e danneggiare il terreno raccogliendo funghi e distruggere funghi che non vengono raccolti perché non commestibili. I raccoglitori dovranno ripulire sul posto la parte terminale del gambo dei funghi e usare contenitori areati per il loro trasporto.

Art. 11

In considerazione del fatto che l'esercizio del pascolo è limitato a poche ditte e che dalle stesse viene praticato a scopo di lucro, il Comune può indire una gara, aperta anche a ditte non locali, per l'assegnazione onerosa del diritto.

Art. 12

La gara per l'assegnazione del diritto di pascolo deve essere indetta con le procedure previste per legge ogni anno, previo acquisizione da parte del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino e del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale di Avellino delle informazioni in merito alle zone sulle quali può essere esercitato il pascolo.

Art. 13

Gli Uffici menzionati all'articolo precedente fisseranno annualmente, sulla base delle superfici disponibili e con un rapporto mai superiore ad un capo bovino adulto ogni dieci ettari di bosco, il carico di bestiame e il prezzo a base d'asta della "fida Pascolo". Ogni capo bovino adulto può essere sostituito da sei capi ovini.

Art. 14

Tutte le violazioni contenute nel presente regolamento saranno punite in base alle norme vigenti.